



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna;

nei confronti di

[REDACTED];

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della esclusione dalle prove orali dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado (classi di concorso a043, a050 e a051).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Giuseppe Chine' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato l'avvenuto superamento delle prove orali da parte della ricorrente;

Rilevato, pertanto, che ricorrono i presupposti per la conferma del decreto monocratico n. 2728 dell'8 luglio 2013, con cui la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove orali del concorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare nei termini meglio precisati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 gennaio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto
2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)